

IL COMITATO PER IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE

Vista la proposta di legge n. 61/21 “Tutela e valorizzazione del Saltarello tradizionale Marchigiano”;

Udito il relatore dell'atto consigliere Manuela Bora;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visto l'articolo 42 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di proporre alla I Commissione assembleare permanente l'inserimento nella proposta di legge n. 61/21 della seguente clausola valutativa e delle disposizioni ad essa strettamente connesse, come di seguito specificato:

“Art. 4 bis Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza biennale all'Assemblea legislativa una relazione che descrive i risultati conseguiti nell'attuazione di questa legge e in particolare i seguenti dati ed informazioni relativi agli interventi previsti all'articolo 3:

- a) il numero e la tipologia degli interventi realizzati nel corso di ciascun anno;
- b) l'ammontare delle risorse stanziare e la loro ripartizione per il finanziamento degli interventi unitamente a numero e tipologia dei soggetti beneficiari;
- c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

2. La relazione contiene inoltre l'indicazione aggiornata, per ciascuna sezione, degli aderenti all'elenco regionale indicato all'articolo 2.

3. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.”.

Il Presidente
F.to Jessica Marcozzi

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 61/2021, ad iniziativa dei consiglieri Antonini, Marinelli, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Bilò, Menghi, Serfilippi concernente: «Tutela e valorizzazione del Saltarello tradizionale Marchigiano», nel testo approvato il 20 settembre 2021 dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 145 del 22 settembre 2021;

Udita la relatrice Cristiana Ilari nella seduta n. 7 del 28 settembre 2021;

Condivisa la proposta di parere formulata dalla relatrice e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Gianfranco Alleruzzo

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 61/2021, ad iniziativa dei consiglieri Antonini, Marinelli, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Bilò, Menghi, Serfilippi, concernente: «Tutela e valorizzazione del Saltarello tradizionale Marchigiano», nel testo approvato dalla I Commissione in data 20 settembre 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.264 del 22 settembre 2021;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Sergio Fabiani e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 5 ottobre 2021;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 5 ottobre 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

Allegato A

RELAZIONE

Tenuto conto dell'importanza di proporre le tradizioni e l'identità del territorio regionale come valore aggiunto per la migliore promozione della Regione Marche in campo turistico e culturale, sia a livello nazionale che estero, si esprime parere favorevole.

Relazione tecnico finanziaria

(art. 3 ter legge regionale n. 3/2015 - art. 84 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 1

(Principi e Finalità)

L'articolo declina una pluralità di interventi che la Regione Marche intende promuovere e favorire finalizzati a riconoscere il saltarello marchigiano quale bene culturale e tradizionale della musica popolare marchigiana.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloristiche di Saltarello)

L'articolo istituisce l'elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloristiche di Saltarello demandando alla Giunta regionale le modalità di iscrizione, revoca o decadenza.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Interventi)

L'articolo individua le finalità che la Regione intende perseguire attraverso la realizzazione degli interventi indicati al precedente articolo 1.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 5.

Art. 4

(Disposizioni di attuazione)

L'articolo demanda alla Giunta regionale le modalità per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 3.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 5. La ripartizione delle somme da destinare agli interventi previsti dalla legge è effettuata dalla Giunta regionale con proprio atto previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

Art. 4 bis
(Clausola valutativa)

L'articolo contiene la clausola valutativa finalizzata all'analisi dei risultati conseguiti nell'attuazione della legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 autorizza la spesa per l'anno 2021.

A decorrere dal 2022 l'autorizzazione della spesa è rinviata alle leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il comma 3 indica la copertura della spesa a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" con contestuale e equivalente incremento degli stanziamenti a carico della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".

Effetti finanziari: di seguito si riporta la sintesi degli effetti finanziari

SPESA PREVISTA PDL 61/2021 "Tutela e valorizzazione del Saltarello tradizionale Marchigiano"														
MISS	PROG	TIT	CAP	DESCRIZ	COMPETENZA 2021	MISS	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2021	riduzione a copertura oneri PDL	Anni successivi	FONTE FINANZIAMENTO (Comunitaria, statale, regionale, finanziata con ricorso al credito)	Tabella di autorizzazione
5	2	1	CNI		20.000,00	20	1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R. 11/12/2001, n. 31)	376.456,47	-20.000,00	Legge di approvazione del bilancio	fondi regionali	legge di bilancio
					20.000,00						-	20.000,00		

Nota: l'importo riportato nella colonna concernente la "disponibilità di competenza" riferita all'anno di che trattasi è da intendersi come dato risultante dalla gestione

SCHEMA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

P.D.L. 61/2021 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SALTARELLO TRADIZIONALE MARCHIGIANO

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi di contesto e obiettivi dell'intervento</p>	<p>In merito al contesto nel quale si inserisce la proposta normativa e alle motivazioni di opportunità dell'intervento occorre premettere che la danza del Saltarello, racchiude un'estesa famiglia di danze tradizionali e folcloristiche del passato, come la tarantella, la ballarella, la zumbarella, la ciuppicarella e la pizzicarella; si tratta di danze appartenenti tutte alla stessa famiglia. Le origini sono antiche: il termine "Saltarello" deriva dalla parola latina <i>saltatio</i>, una danza sacra romana, che i sacerdoti Salii eseguivano durante determinate feste e occasioni importanti per la comunità; è un ballo tipico delle regioni dell'Italia centrale, in modo particolare del Lazio, delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo della Toscana ed in parte del Molise. Dal XVII secolo il Saltarello si afferma come la principale danza tradizionale del centro Italia e le sue varianti locali sono ancora oggi conosciute e praticate. Riconoscere, preservare e valorizzare i diversi elementi del patrimonio culturale immateriale della nostra Regione, come appunto questa danza così antica, ha lo scopo di mantenere viva l'identità culturale del nostro territorio e incoraggiare il dialogo tra le culture in condizioni di libertà e di eguaglianza.</p> <p>La proposta di legge in esame si configura come uno strumento di tutela e salvaguardia di un bene che, essendo funzionale al ciclo del lavoro agricolo, rischia irreversibili alterazioni all'interno di ambienti urbani fortemente decontestualizzati. Sulla materia si segnala che è stato istituito, da parte del Centro di Studio sul Folklore Piceno, il Comitato per lo Studio e la Tutela del Saltarello con finalità di studio e salvaguardia che si è fatto promotore della proposta, tutt'ora al vaglio, d'inserimento del Saltarello nella Convenzione UNESCO per la tutela del Patrimonio Culturale Immateriale dell'umanità.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge non presenta elementi tali da essere oggetto, di per se stessa, di giudizi avanti alla Corte di giustizia della Comunità europea e di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto ed anzi, appare compatibile con l'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.</p> <p>In particolare con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le due Convenzioni UNESCO adottate a Parigi il 3 dicembre 2003 e il 20 ottobre 2005, poi ratificate in Italia con le leggi 27 settembre 2007 n. 167 e 19 febbraio 2007 n. 19 ai sensi delle quali sono da definirsi "<i>patrimonio culturale immateriale</i>", "le c.d. espressioni culturali, quelle cioè che derivano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società (art. 4, comma 3). - la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società (Convention on the Value of Cultural Heritage for Society), siglata a Faro nel 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2020, n. 133; essa definisce il patrimonio culturale come: "un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e

	<p>tradizioni, costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi" (art. 2).</p> <p>- il Trattato dell'Unione europea, (art. 3) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 167), che impegnano l'Unione e gli Stati membri a tutelare la diversità culturale, religiosa e linguistica, a salvaguardare il patrimonio culturale nel rispetto delle diversità nazionali e regionali.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta normativa non appare presentare profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed anzi si pone in linea con i principi dettati dall'art. 9 della Costituzione in materia di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione.</p> <p>Tuttavia occorre precisare che il nostro ordinamento non contempla una disciplina espressamente dedicata ai beni immateriali.</p> <p>Il mancato riferimento alla salvaguardia dei beni immateriali sia nell'ambito delle materie di potestà legislativa esclusiva statale, sia in quelle di potestà concorrente delle regioni ha fatto avanzare la tesi che, <i>"ad esclusione degli aspetti specifici ricadenti in materie enumerate"</i> (si pensi alle arti dello spettacolo annoverabili tra le attività culturali per la parte relativa alla promozione ed organizzazione e quindi di competenza concorrente delle regioni), il potere di normare il settore in esame sia affidato alla potestà legislativa residuale delle regioni (G. Sciuolo, La difesa del patrimonio culturale delle scuole, cit., pag. 158). La giurisprudenza in una pronuncia avente ad oggetto il Palio di Siena ha avuto modo di sottolineare la natura a <i>non domino</i> dei beni culturali intangibili, evidenziando che "il Palio di Siena è pubblico evento risalente al XIII secolo dunque appartenente al patrimonio storico, culturale e folcloristico della nazione senza che chicchessia possa vantare diritti esclusivi di sorta su di esso" (Tribunale di Milano del 9 novembre 1992, in Giur.it., 1993, II, pag. 747).</p> <p>Secondo altro orientamento rientrano nell'ambito della competenza concorrente (art. 117, comma 3, Cost.) gli aspetti relativi alla valorizzazione dei beni immateriali, alla promozione e all'organizzazione delle attività culturali (si pensi alle manifestazioni storiche, alle danze tradizionali, ecc...). Con riferimento alla funzione di valorizzazione si rammenta che la Corte Costituzionale, ha avuto modo di sottolineare che, accanto ai beni culturali tutelati dalle leggi dello Stato (fra cui rientrano i supporti materiali delle espressioni di identità culturali, di cui all'art. 7-bis del Codice) <i>"possa essere riconosciuto, da parte della comunità regionale o locale, particolare valore storico culturale ad altri beni e attività di c.d. rilevanza culturale"</i> (Corte cost., sent. 28 marzo 2003, n. 94), consentendo, così, alle Regioni, nel rispetto dei principi individuati dalla legislazione statale, la possibilità di identificare gli aspetti del proprio patrimonio identitario intangibile da valorizzare.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 5 (Salute, ambiente e cultura), comma 2 e 3, ai sensi del quale: "La Regione promuove le attività culturali, salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica".
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta non incide su leggi e regolamenti regionali vigenti ed anzi è in linea con l'Accordo di collaborazione, sottoscritto a giugno 2021 dalla Regione Marche, con l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) del Ministero della Cultura, con il quale la Regione si impegna alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale marchigiano, con particolare riguardo alle tradizioni identitarie, storiche del territorio.</p>

Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	<p>In merito alla verifica della possibilità di prevedere eventuali misure di semplificazione, si suggerisce l'opportunità di ricondurre gli interventi normativi regionali in materia di rievocazioni storiche, ricorrenze o testimonianze ad un intervento di riforma utile a fornire una visione unitaria sia nella programmazione delle risorse finanziarie che dei relativi strumenti legislativi; un intervento di coordinamento normativo potrebbe contribuire a sviluppare una vera e propria cultura della rievocazione e a stimolare la ricerca storica.</p> <p>Si suggerisce altresì di valutare il coordinamento della proposta normativa con la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) e la legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo).</p> <p>Si suggerisce, infine, di valutare l'opportunità di prevedere un Testo Unico in materia di beni e attività culturali, ossia uno strumento di semplificazione normativa con cui procedere alla sistemazione organica della normativa vigente e riguardante la materia della valorizzazione dei beni culturali.</p>
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	<p>Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale volte a perseguire le medesime finalità.</p>